

REGOLAMENTO (CEE) N. 3514/91 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 450/89 per quanto riguarda l'adeguamento del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita, previsto nel regolamento (CEE) n. 3339/87

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1),

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3339/87 (2) ha istituito un dazio antidumping del 40 % sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita;

considerando che il regolamento (CEE) n. 450/89 (3) ha ridotto al 12,8 % l'importo di tale dazio antidumping, in seguito ad un riesame parziale;

considerando che la Corte di giustizia, con la sentenza del 27 giugno 1991 nella causa n. C-49/88, ha dichiarato nullo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3339/87 per quanto riguarda l'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni dall'Arabia Saudita;

considerando che, in tali circostanze, si ritiene opportuno abrogare il dazio antidumping istituito dal regolamento

(CEE) n. 450/89 sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita, dato che i fatti, in base a cui è stato adottato il regolamento (CEE) n. 3339/87, che era l'oggetto della decisione della Corte nella causa n. C-49/88, non sono stati sottoposti ad un riesame sostanziale nel corso dell'inchiesta che si è conclusa con l'adozione del regolamento (CEE) n. 450/89; che è inoltre opportuno tener conto della scarsa importanza delle importazioni in questione nella Comunità dopo la prima inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 450/89 sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 25 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 1.